



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE

PUG 2013

**PIANO
URBANISTICO
GENERALE**

Sistema delle Conoscenze



RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

UFFICIO DEL PIANO

Arch. Giovanni FRASSANITO - Coordinatore ed estensore del P.U.G.
Ing. Luca VALENTE - Responsabile del Servizio LL.PP. urbanistica Ambiente
Dott. Pianif.re Federico MANCA - Referente Operativo
Geom. Gianfranco IMBRIANI - Collaboratore

SINDACO: Dott. Giovanni MADARO

ASSESSORE ALL'URBANISTICA: Geom. Giuseppe RUSSO

DPP adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 28/09/2006

Adeguamenti:

- Prima Conferenza di copianificazione del 16/06/2009
- Seconda Conferenza di copianificazione del 16/04/2012

Adozione del PUG con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Approvazione del PUG con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Arch. Antonio CURTO - Urbanistica
Dott. Stefano ARZENI - Ambiente
Dott. Geol. Maurizio ORLANDO - Geologia
Ing. Fernando STRAFELLA - Geotecnica
Ing. Renzo CURTO - Sistemi informativi territoriali

Rev.	Descrizione	Data
0	Emissione	Dic 2012

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

SCOPO

Lo scopo del presente documento è quello di riportare i risultati dell'Analisi Ambientale effettuata nell'ambito del territorio comunale di Arnesano volta alla conoscenza delle varie problematiche naturalistico-ambientali in funzione della redazione del P.U.G.

OBIETTIVO

L'analisi ambientale è stata effettuata con l'obiettivo di:

- individuare le valenze ambientali del territorio e le relative criticità;
- individuare il loro stato di tutela e valorizzazione o, eventualmente, proporre misure adeguate di gestione e valorizzazione;
- individuare gli impatti ambientali prodotti sul territorio comunale;

RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA DEL TERRITORIO


Arnesano, centro agricolo e artigianale del Salento centrale, si estende, a ovest di Lecce, su un territorio di 1.347 ettari, al centro di una delle più ampie depressioni carsiche della geomorfologia salentina detta "Valle della Cupa", punteggiata di case sparse e di ville padronali.

La percentuale del territorio comunale rispetto a quello provinciale e regionale è rispettivamente pari a 0,50 e 0,072 % (la superficie del territorio provinciale è pari a 275.940 ettari mentre quella del territorio regionale è pari a 1.935.790 ettari).

L'abitato si articola ai lati di una strada principale, proveniente da Lecce (S.P. n. 6) ed ha vie strette ed incrociantesi ad angolo retto, a nord dell'abitato è presente un rione denominato "RIESCI".

Fonti autorevoli ritengono che il nome Arnesano derivi da Arna che significa "concavità, letto di fiume" e comunque "depressione", proprio in relazione alla peculiare morfologia dell'agglomerato urbano.

Arnesano dista circa 7 Km. dal capoluogo della Provincia di Lecce e confina con i territori dei seguenti Comuni: Carmiano, Monteroni di Lecce e Lecce.



La prima forma di pressione su di un territorio è certamente data dalla quantità di persone che lo abitano, poiché dal loro numero dipende l'uso dei suoli, la domanda degli spazi, il consumo delle risorse, la produzione di inquinanti ecc.

ASPETTI GEOGRAFICI

Dal punto di vista orografico, il territorio in questione si presenta con un andamento pianeggiante o sub-pianeggiante. L'altitudine media risulta di mt. 30 sul livello del mare e l'andamento altimetrico è abbastanza regolare con pendenza media del 3% in direzione Nord-Est. Da un'altitudine di 40 metri s.l.m., riscontrabile sull'estremo confine Sud-Ovest del territorio, si giunge ad un'altitudine di 20 metri sull'estremo confine Nord-Est e cioè poco più a nord del centro abitato in corrispondenza di una vasta zona (area della "Cupa") in

buona parte cavata per l'estrazione di materiale calcarenitico utilizzato nelle costruzioni.

Come in tutta la fascia litorale meridionale pugliese il clima tipico è caldo-arido. I venti dominanti sono: in inverno i venti freddi da Nord e Nord-Est del I quadrante; in primavera i venti mutano, assumendo in estate stabilità caratteristica con predominio dei venti caldi da Sud e Sud-Ovest del III quadrante. La temperatura difficilmente è sotto lo zero mentre in estate raggiunge punte particolarmente alte anche oltre i 40 °C, comunque con escursioni non violente.

La piovosità media annua, con variazioni da 400 a 800 mm/annui, è di 600 mm. Le piogge sono concentrate in autunno-inverno con novembre a piovosità più alta, mentre i mesi a piovosità più bassa risultano giugno e agosto. La neve e la grandine sono da considerarsi fenomeni eccezionali, mentre risulta più frequente il verificarsi di nebbie e brinate invernali.

La scarsa quantità di precipitazioni e la forte permeabilità delle formazioni pedo-geologiche presenti, caratterizzate da porosità molto elevata e sovente da forti fessurazioni rende il territorio del Comune di Arnesano privo di una rete idrografica superficiale, ed in particolare di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque piovane in eccesso. Pertanto, l'idrologia del territorio comunale è limitata solo a quella sotterranea ed in particolare solo a due tipi di falda acquifera: quella freatica e quella cosiddetta profonda. Per un maggior approfondimento si veda a tal proposito il paragrafo relativo all'inquadramento idro-geologico.

ASPETTI BOTANICI

Fitoclima

Le caratteristiche della vegetazione spontanea di un dato territorio sono in diretta relazione con il clima esistente.

Nell'impossibilità di conoscere le specifiche connessioni che legano la relazione clima-distribuzione-crescita delle piante, è più attendibile, ai fini dell'interpretazione dei tipi di vegetazione, riferirsi ai bilanci idrici sulla base dei

fenomeni di perdita di acqua per evaporazione dal livello del suolo e per traspirazione dalle piante.

Per evapotraspirazione potenziale (PE) si intende la perdita di acqua che avrebbe luogo sotto forma di vapore da una superficie di suolo coperta da una bassa vegetazione e continuamente sovvenzionata di acqua.

L'evapotraspirazione reale (AE) è la perdita di acqua, sotto forma di vapore, da una superficie di suolo coperta da bassa vegetazione, sotto condizioni climatiche naturali. L'evapotraspirazione reale nel Salento è dunque inferiore all'evapotraspirazione potenziale in quanto la scarsità di piogge durante l'estate è insufficiente a soddisfare la crescita delle piante.

Se si considera che il clima può essere visto in termini di disponibilità idrica e calore, questo può essere espresso dall'evapotraspirazione in quanto la quantità di calore utilizzata dagli ecosistemi può essere calcolata in equivalente di acqua perduta dal suolo per evaporazione e dalle piante per traspirazione. L'evapotraspirazione reale è altrettanto significativa anche se non permette di correlare la perdita effettiva di acqua dal suolo al reale tasso di traspirazione ed al tipo di apparato radicale delle specie presenti nell'area. L'evapotraspirazione reale può essere utilizzata quale misura della produttività delle piante se si tiene conto che il tasso di traspirazione fogliare è direttamente legato al tasso di fotosintesi netta e quindi può rappresentare uno dei metodi indiretti di stima delle capacità produttive di una data regione. Per il calcolo dell'evapotraspirazione potenziale ci si avvale del metodo di Thornthwaite (1948) perché stabilisce una correlazione tra la temperatura media del mese e l'evapotraspirazione potenziale, fornendo valori esatti di quest'ultima sulla base di poche misure degli elementi del clima.

I valori di evapotraspirazione potenziale secondo Thornthwaite rispondono ad un giusto ordine di grandezza in quelle aree in cui si ha una grave e lunga "crisi idrica" in estate come accade per il Salento e per le aree mediterranee in genere. Lo schema di Thornthwaite presuppone che l'acqua del suolo sia più o meno disponibile al di sopra del punto di avvizzimento permanente e che la quantità di acqua prelevata dalle piante sia proporzionale alla quantità presente al suolo.

La determinazione dell'evapotraspirazione in una regione soggetta a lunghi periodi di aridità è importante perché ci consente di calcolare il bilancio idrico una volta nota l'evapotraspirazione potenziale e le precipitazioni medie mensili per l'intero anno idrologico.

Il settore settentrionale del Tavoliere di Lecce compreso tra il limite della provincia di Brindisi fino a sud di Lecce è caratterizzato da residui di boscaglie di leccio (*Quercus ilex*) che si rinvergono in aree in cui i valori della PE sono compresi tra 820 mm e 860 mm e le precipitazioni superiori a 600 mm annui. In questo contesto territoriale la ricarica delle riserve è precoce (tra settembre e novembre) con un avvio dell'utilizzazione dell'acqua intorno all'ultima decade di marzo.

Questo precoce e brusco innalzamento termico e l'attenuazione dei valori della PE in giugno, luglio ed agosto sono forse i fattori del clima più significativi nella determinazione dei caratteri salienti della vegetazione adriatica del Salento.

Tali fattori determinano condizioni idonee all'instaurarsi della lecceta, in contrapposizione ad altre aree salentine, come ad esempio a sud di Otranto, dove per contro l'utilizzo delle riserve ha luogo in maggio ed i valori di PE dall'aprile al settembre sono sempre più elevati rispetto all'area del Tavoliere di Lecce. Le fitocenosi riscontrabili nei dintorni di Otranto e fra Otranto e S. Maria di Leuca sono rappresentate in gran parte da formazioni a quercia spinosa (*Quercus calliprinos*). Il leccio, infatti, in questo contesto territoriale tende a rifugiarsi in stazioni con falda freatica superficiale o in depressioni del terreno con substrato profondo.

La dipendenza del leccio dal sovvenzionamento idrico da parte del suolo sta ad indicare l'esigenza di questa specie a disporre di acqua edafica nel periodo in cui è massima l'attività vegetativa coincidente all'incirca con le prime due decadi di maggio, periodo in cui il tasso di evapotraspirazione reale è molto elevato. La utilizzazione delle riserve, che di norma va da aprile a maggio, è molto drastica nel territorio di Otranto rispetto a quello intorno a Lecce. *Quercus calliprinos* sopporta molto bene brusche variazioni delle riserve idriche del suolo, mentre *Quercus ilex* ha bisogno di un più lungo sovvenzionamento idrico. Il leccio è specie che richiede per l'avvio dell'attività vegetativa una temperatura media dell'area sufficientemente alta (intorno ai 15° C) e questo spiega la sua rarefazione in quelle aree in cui l'innalzamento termico è tardivo e repentino. Il leccio infatti non può disporre di quantità di acqua sufficienti a soddisfare il tasso di traspirazione

imposto dalle giovani foglie ancora indifferenziate. Pertanto nel territorio di Arnesano siamo in corrispondenza di un'area in cui ricade l'optimum per l'affermarsi del leccio, anche se attualmente non risultano presenti tali formazioni boschive che sono già state eliminate in un lontano passato.

Vegetazione potenziale

Il concetto di "vegetazione naturale potenziale attuale" formulato dal Comitato per la Conservazione della Natura e delle Riserve Naturali del Consiglio d'Europa è così enunciato: "per vegetazione naturale potenziale" si intende la vegetazione che si verrebbe a costituire in un determinato territorio, a partire da condizioni attuali di flora e di fauna, se l'azione esercitata dall'uomo sul manto vegetale venisse a cessare e fino a quando il clima attuale non si modifici di molto". Più precisamente c'è da fare una sottile distinzione fra la vegetazione che si ritiene essere stata presente nei tempi passati, e quindi potenzialmente presente anche oggi, se non fossero intervenute influenze e modificazioni antropiche, e la vegetazione che pensiamo potrebbe formarsi da oggi in seguito alla cessazione delle cause di disturbo. In entrambi i casi si è portati a pensare, sotto il profilo teorico, a due situazioni similari, ma probabilmente non fra loro del tutto identiche. L'analisi dei pochi lembi di vegetazione spontanea esistenti nel territorio, rappresentati da due piccoli nuclei di gariga (macchia bassa), in accordo con i dati fitoclimatici precedentemente illustrati, ci indica che tali lembi in fase di evoluzione fanno parte di una fase iniziale di vegetazione che appartiene potenzialmente alla serie del leccio il cui stadio maturo è rappresentato dall'associazione *Ciclamino-Quercetum ilicis* subassociazione *mirtetosum* Biondi, Casavecchia, Medagli, Beccarisi & Zuccarello 2005. Pertanto si può concludere che l'area oggetto di indagine rientra in un ambito territoriale fitoclimatico in cui ricade l'optimum per l'affermarsi della serie vegetazionale della macchia-boscaglia sempreverde del leccio.

Vegetazione reale

L'area del territorio comunale di Arnesano si presenta di forma stretta e allungata con asse in direzione NE-SO, con un restringimento centrale che le

conferisce un aspetto "a clessidra". E' caratterizzata da una nettissima prevalenza di superfici agricole. Si tratta di un territorio storicamente "umanizzato" da numerosi insediamenti, in particolare ville storiche, che testimoniano un rapporto atavico con l'ambiente rurale e un utilizzo agricolo pressoché capillare del territorio. Tali colture agricole sono rappresentate quasi esclusivamente da oliveti puri o misti a frutteti e mandorleti, piccoli lembi di frutteto, vigneti e seminativi, che a volte si alternano e si compenetrano a mosaico anche su modeste superfici rendendone a volte problematica la rappresentazione cartografica. Le tipologie sopra riportate formano un complesso mosaico sul territorio, distribuendosi in maniera non omogenea. Nella parte a sud-ovest del territorio si riscontra la presenza di un'area a maggior diffusione dell'olivo, con pochi lembi di seminativo e di vigneto.

In questa porzione di territorio si concentrano oliveti vetusti, cioè costituiti prevalentemente da esemplari di notevole mole e, fra questi, sono presenti anche esemplari che si possono definire "secolari" secondo le norme stabilite da una recente legge regionale. Lungo i muretti a secco sono talvolta presenti rigogliosi cespugli di lentisco (*Pistacia lentiscus*), fillirea (*Phillyrea latifolia*), mirto (*Myrtus communis*) che contribuiscono ad aumentare il valore paesaggistico dell'area. Pertanto nella carta delle invarianti quest'ambito di notevole valore paesaggistico-ambientale viene opportunamente individuato al fine di una futura gestione da attuarsi con modalità tali da non snaturare il paesaggio, conservando il più possibile non solo gli esemplari monumentali di olivo ma anche la tipica struttura dei muretti e delle costruzioni a secco e favorendo l'instaurarsi lungo i muretti a secco di specie tipiche della macchia.

Un altro importante nucleo di aree olivetate è posto nell'estrema porzione nord del territorio di Arnesano, ma in questo caso si tratta di oliveti di età media di 40-50 anni.

Nella parte centrale del territorio posta a NW del centro abitato prevalgono i vigneti e i seminativi.

Si tratta di seminativi generalmente non irrigui (in asciutto) e in tal caso destinati alla produzione di cereali. Più limitate sono le colture orticole, presenti

solo laddove è possibile l'irrigazione estiva per la presenza di pozzi o nel caso di colture attuate solo in periodi stagionali favorevoli.

Come già detto, nel territorio esaminato la vegetazione spontanea è pressoché scomparsa causa il capillare utilizzo agricolo del territorio.

Nella porzione più ad E del territorio comunale si osserva un mosaico di ambienti rappresentati da seminativi, oliveti ed aree di cave dismesse, in parte riutilizzate come oliveti ed in parte in fase di rinaturalizzazione spontanea.

Negli affioramenti rocciosi delle aree di cava sono presenti piccoli nuclei di vegetazione di macchia mediterranea bassa (gariga) in fase di ricostituzione su limitate superfici a substrato roccioso. Si tratta di modeste superfici, spesso non cartografabili a causa della limitata estensione e non utilizzabili a scopi agricoli, che conferiscono una particolare connotazione al paesaggio ed arricchiscono la biodiversità locale. Pertanto queste aree di cava dovranno essere gestite conservando gli affioramenti rocciosi esistenti con la relativa peculiare vegetazione a timo nota localmente col nome dialettale di "tumara".

In questa parte del territorio comunale è presente un vasto complesso di cave attualmente dismesse, utilizzate in passato per l'estrazione di conci di tufo (calcarenite) che si estende per circa 12 ettari. Il lungo periodo di abbandono delle attività estrattive ha consentito lo sviluppo di una flora e di una vegetazione di tipo spontaneo. Si tratta di uno sviluppo ancora in atto che sta portando lentamente all'affermarsi di una vegetazione di bassa gariga che prelude a più complesse formazioni di macchia. Infatti, come accennato a proposito della vegetazione potenziale, tali garighe costituiscono uno degli stadi iniziali di un processo evolutivo che porta lentamente alla costituzione della macchia mediterranea a sclerofille ed alla formazione di boscaglie di leccio. Attualmente sui tavolati calcarei della cava, quindi su litosuolo, si è affermata una vegetazione di bassa gariga a timo (*Thymus capitatus*) e santoreggia pugliese (*Satureja cuneifolia*). Su suoli detritici formati dai residui di lavorazione si è sviluppata una gariga con esemplari a cuscinetto di euforbia spinosa (*Euphorbia spinosa*). A tratti sono presenti nuclei di vegetazione a scilla marittima (*Urginea maritima*). Tali vegetazioni sono intervallate da lembi

di vegetazione erbacea di tipo sub steppico con specie erbacee annuali e perenni inquadrabile nella classe fitosociologia *Thero-Brachypodietea*.

Tale ambito rappresenta un serbatoio di naturalità in lenta evoluzione sia per la presenza di flora e vegetazione spontanea sia sotto il profilo della presenza di fauna che può trovare importanti aree di sosta e di rifugio. Pertanto tale ambito ha le potenzialità per una tutela ambientale finalizzata alla tutela e allo sviluppo della naturalità e ad una corretta fruizione con realizzazione di una apposita sentieristica.

Gariga

Si sviluppa principalmente su litosuoli o su suoli detritici non utilizzabili a scopi agricoli. Le specie arbustive presenti sono: *Thymus capitatus*, *Fumana thymifolia*, *Satureja cuneifolia*, *Euphorbia spinosa*. Tale vegetazione rappresenta un tipo di macchia allo stato iniziale della sua formazione, ma che può essere definito macchia a tutti gli effetti.

Seminativi

Nel territorio considerato l'attività agricola risulta indubbiamente prevalente. I seminativi sono caratterizzati da colture in asciutto con prevalenza di grano duro (*Triticum durum*). Le aree con possibilità di irrigazione vengono coltivate ad ortaggi. In inverno prevalgono le verdure a foglia (finocchi, cicorie, rape) ed i legumi (fave e piselli). In estate prevalgono gli ortaggi da frutto (zucchine, peperoni, melanzane). Talvolta alcune aree a seminativo vengono tenute a riposo per periodi più o meno lunghi tra una coltura e l'altra. Pertanto nel lasso di tempo in cui i seminativi sono a riposo risultano caratterizzati da una vegetazione erbacea di tipo infestante e ruderale con specie annuali e biennali, mentre le specie erbacee perenni si riscontrano esclusivamente su superfici a riposo da più lungo tempo.

La vegetazione infestante dei seminativi si inquadra nella classe Papaveretea rhoeadis (= Secalinetea Br.-Bl. 1936) e nella associazione *Dauco aurei-Ridolfietum segeti* Brullo, Scelsi e Spampinato 2001.

Check-list delle specie della vegetazione infestante dei seminativi

Adonis cupaniana (Poaceae)

Aira cupaniana (Poaceae)
Ammi majus (Apiaceae)
Anagallis arvensis (Primulaceae)
Anthemis mixta (Asteraceae)
Avena sterilis (Poaceae)
Bromus hordeaceus (Poaceae)
Bupleurum lancifolium (Apiaceae)
Centaurea nicaeensis (Asteraceae)
Chamaemelum segetum (Asteraceae)
Chrysanthemum coronarium (Asteraceae)
Convolvulus arvensis (Convolvulaceae)
Daucus aureus (Apiaceae)
Galium tricornutum (Rubiaceae)
Geropogon glaber (Asteraceae)
Gladiolus italicus (Iridaceae)
Hedypnois rhagadioloides (Asteraceae)
Hedysarum coronarium (Asteraceae)
Helminthoteca echioides (Asteraceae)
Kickxia spuria (Scrophulariaceae)
Leopoldia comosa (Liliaceae)
Lolium temulentum (Poaceae)
Medicago ciliaris (Fabaceae)
Medicago polimorpha (Fabaceae)
Nigella damascena (Ranunculaceae)
Papaver hybridum (Papaveraceae)
Papaver rhoeas (Papaveraceae)
Phalaris paradoxa (Poaceae)
Phalaris brachystachys (Poaceae)
Plantago afra (Plantaginaceae)
Ranunculus arvensis (Ranunculaceae)
Rhagadiolus edulis (Asteraceae)
Scandix pecten-veneris (Apiaceae)

Scolymus maculatus (Asteraceae)
Sinapis arvensis (Brassicaceae)
Sonchus oleraceus (Asteraceae)
Stachys ocymastrum (Lamiaceae)
Triticum durum (Poaceae)
Vicia sativa (Fabaceae)

Oliveti e frutteti

Gli oliveti ricoprono ampi appezzamenti su terreni tufacei e calcarei generalmente su suoli poco profondi ed appaiono generalmente sistemati a sesto regolare. Si tratta di impianti talvolta di non giovane età e con esemplari anche secolari. Talvolta negli oliveti si riscontra la presenza di esemplari di mandorlo, più raramente si nota la presenza di appezzamenti misti olivo-mandorlo. Nell'ambito delle colture arboree si riscontra anche la presenza di piccoli appezzamenti condotti a pescheto.

La vegetazione infestante degli oliveti si inquadra nella classe Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising che riunisce le comunità nitrofile annuali caratterizzate dalla dominanza di terofite. E' una vegetazione strettamente collegata con i processi di nitrificazione dovuti alle pratiche colturali o alla ruderalizzazione.

In molti oliveti si osserva una dominanza delle composite *Conyza canadensis*, *Conyza albida*, *Aster squamatus*, si tratta di una vegetazione tipica di substrato a tessitura sciolta, frequentemente rimosso. Si tratta di popolamenti pionieri eliofili a fenologia autunnale. Tale associazione si inquadra nella associazione *Conyzetum albido-canadensis* Baldoni e Biondi 1993 della classe Classe Stellarietea mediae R. Tx, Lohm. & Preising 1950

Vigneti

I vigneti sono presenti su suoli limoso-argillosi profondi. Rappresentano una tipologia molto diffusa nel territorio esaminato.

La vegetazione infestante dei vigneti si inquadra nella classe Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising che riunisce le comunità nitrofile annuali

caratterizzate dalla dominanza di terofite. E' una vegetazione strettamente collegata con i processi di nitrificazione dovuti alle pratiche colturali o alla ruderalizzazione.

Check-list delle specie della vegetazione infestante degli oliveti, vigneti e frutteti in genere

Amaranthus viridis (Amaranthaceae)
Ammi majus (Apiaceae)
Aster squamatus (Asteraceae)
Borago officinalis (Borraginaceae)
Bromus sterilis (Poaceae)
Capsella rubella (Brassicaceae)
Chenopodium album (Chenopodiaceae)
Convolvulus arvensis (Convolvulaceae)
Conyza canadensis (Asteraceae)
Conyza bonariensis (Asteraceae)
Crisanthemum segetum (Asteraceae)
Erodium cicutarium (Geraniaceae)
Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae)
Euphorbia peplus (Euphorbiaceae)
Fumaria flabellata (Papaveraceae)
Galium verrucosum (Rubiaceae)
Geranium molle (Geraniaceae)
Lupinus albus (Fabaceae)
Malva sylvestris (Malvaceae)
Mercurialis annua (Euphorbiaceae)
Oxalis pes-caprae (Oxalidaceae)
Picris echioides (Asteraceae)
Raphanus raphanistrum (Brassicaceae)
Senecio vulgaris (Asteraceae)
Sisymbrium erysimoides (Brassicaceae)
Solanum nigrum (Solanaceae)

Sonchus asper (Asteraceae)
Sonchus oleraceus (Asteraceae)
Stellaria media (Caryophyllaceae)
Urtica membranacea (Urticaceae)
Xanthium spinosum (Asteraceae)

Vegetazione di bordo strada

La vegetazione ruderale e sinantropica rinvenibile nel territorio e tipica dei bordo strada è inquadrabile nella Classe Lygeo-Stipetea Riv. Mart. 1977 e comprende vegetazioni costituite da cespugli perenni di *Inula viscosa* ed *Oryzopsis miliacea* inquadrabili nella associazione *Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae* O. De bolos 1957.

Lungo i muri a secco sono talvolta presenti siepi dominate da *Rubus ulmifolius* che forma caratteristici popolamenti. Tale vegetazione si inquadra nella classe *Rhamno-Prunetea spinosae* Riv.-Goday & Borja Carbonell ex Tuxen 1962.

In aree di bordo strada caratterizzate dall'affioramento di litosuolo o con terreno piuttosto compatto sono presenti aspetti molto localizzati con presenza di *Euphorbia maculata*, una neofita originaria del Nordamerica che si è diffusa recentemente in Italia, inserendosi stabilmente nella flora.

Si tratta di una vegetazione terofitica a fenologia estivo-autunnale denominata *Euphorbietum maculatae* Poldini 1988 della classe *Polygono-Poetea annuae* Riv.-Mart. 1975.

Le specie *Reseda alba* e *Chrysanthemum coronarium*, molto comuni e tipiche di bordo strada, sono caratteristiche della associazione *Resedo albi-Chrysanthemetum coronarii* O. De Bolos & Molinier 1958. Si tratta di una associazione di tipo eliofilo e nitrofilo che si sviluppa, come detto, lungo il margine delle strade e dei campi. Appartiene alla classe *Stellarietea mediae* R. Tx, Lohm. & Preising 1950, una classe che comprende la vegetazione terofitica su suoli nitrificati per attività antropozoogena propria dei terreni sottoposti a calpestio e delle aree incolte.

I popolamenti dominati da *Daucus carota* e *Picris hieracioides* costituiscono aspetti subxerofili si inquadrano nella associazione *Dauco carotae-picridietum hieracioidis* Gors 1966 della classe *Artemisietea vulgaris* Lohm, Preisg. & Tx ex Roch. 1951, classe che comprende la vegetazione nitrofila perenne con optimum eurosiberiano e che si rinviene anche nella regione mediterranea su suoli freschi e profondi.

Elenco delle specie riscontrate nel bordo strada

Agropyron repens L. (Fam. Gramineae)
Ajuga chamaeptytis Scriber (Fam. Labiatae)
Amaranthus retroflexus L. (Fam. Amaranthaceae)
Amaranthus albus L. (Fam. Amaranthaceae)
Anthemis arvensis L. (Fam. Compositae)
Arisarum vulgare Targ. E Tozz. (Fam. Araceae)
Aster squamatus Hieron (Fam. Compositae)
Ballota nigra L. (Labiatae)
Borago officinalis L. (Fam. Borraginaceae)
Calamintha nepeta (L.) Bentham (Fam. Labiatae)
Calendula arvensis L. (Fam. Compositae)
Carlina corymbosa L. (Fam. Compositae)
Carthamus lanatus L. (Fam. Compositae)
Cerastium glomeratum Thuill. (Fam. Caryophyllaceae)
Cerinthe major L. (Fam. Scrophulariaceae)
Chenopodium album L. (Fam. Chenopodiaceae)
Chondrilla juncea L. (Fam. Compositae)
Cirsium arvense L. (Fam. Compositae)
Convolvulus arvensis L. (Fam. Convolvulaceae)
Conyza canadensis Cronq. (Fam. Compositae)
Conyza bonariensis Cronq. (Fam. Compositae)
Chysanthemum segetum L. (Fam. Compositae)
Cychorium intybus L. (Fam. Compositae)
Cynodon dactylon Pers. (Fam. Gramineae)

Dactylis hispanica Roth. (Fam. Gramineae)
Cyperus rotundus L. (Fam. Cyperaceae)
Delphinium halteratum L. (Fam. Ranunculaceae)
Diplotaxis muralis DC. (Fam. Labiatae)
Diplotaxis eruroides DC. (Fam. Labiatae)
Echinochloa crus-galli L. (Fam. Gramineae)
Echium plantagineum L. (Fam. Plantaginaceae)
Eragrostis megastachya L. (Fam. Gramineae)
Eryngium campestre L. (Fam. Umbelliferae)
Euphorbia prostrata L. (Fam. Euphorbiaceae)
Euphorbia helioscopia L. (Fam. Euphorbiaceae)
Foeniculum vulgare L. subsp. piperitum (Fam. Umbelliferae)
Heliotropium europaeum L. (Fam. Boraginaceae)
Hypericum triquetrifolium Turra (Fam. Hypericaceae)
Inula graveolens Ait. (Fam. Compositae)
Inula viscosa Ait. (Fam. Compositae)
Lagurus ovatus L. (Fam. Gramineae)
Lamium amplexicaule L. (Fam. Labiatae)
Lathyrus ochrus L. (Fam. Leguminosae)
Leopoldia comosa L. (Fam. Liliaceae)
Lupsia galactites L. (Fam. Compositae)
Malva sylvestris L. (Fam. Malvaceae)
Marrubium vulgare L. (Fam. Labiatae)
Mentha pulegium L. (Fam. Labiatae)
Mercurialis annua L. (Fam. Euphorbiaceae)
Nigella arvensis L. (Fam. Ranunculaceae)
Orobanche crenata L. (Fam. Orobanchaceae)
Picris echioides L. (Fam. Compositae)
Picris hieracioides L. (Fam. Compositae)
Plantago serraria L. (Fam. Plantaginaceae)
Plantago psyllium L. (Fam. Plantaginaceae)
Poa bulbosa L. (Fam. Gramineae)

Polygonum aviculare L. (Fam. Polygonaceae)
Portulaca oleracea L. (Fam. Portulacaceae)
Raphanus raphanistrum L. (Fam. Cruciferae)
Reichardia picroides Roth. (Fam. Compositae)
Rubus ulmifolius Schott (Fam. Rosaceae)
Rumex crispus L. (Fam. Polygonaceae)
Scabiosa marittima L. (Fam. Dipsacaceae)
Setaria verticillata L. (Fam. Gramineae)
Sideritis romana L. (Fam. Labiatae)
Silene vulgaris (L.) Garke subsp. angustifolia (Fam. Caryophyllaceae)
Solanum nigrum L. (Fam. Solanaceae)
Sonchus oleraceus L. (Fam. Compositae)
Sorghum halepense L. (Fam. Gramineae)
Stellaria media L. (Fam. Caryophyllaceae)
Tragopogon porrifolius L. (Fam. Compositae)
Trifolium nigrescens L. (Fam. Leguminose)
Verbascum blattaria L. (Fam. Scrophulariaceae)
Verbascum sinuatum L. (Fam. Scrophulariaceae)
Verbena officinalis L. (Fam. Verbenaceae)
Vicia sativa L. (Fam. Leguminosae)

Considerazioni

Il territorio cartografato mostra una spiccata vocazione agricola con la presenza di seminativi, oliveti, vigneti. La scarsità di aree incolte in maniera permanente indica uno sfruttamento agricolo capillare del territorio.

La naturalità è concentrata in aree di cava dismesse dove si assiste ad una rigenerazione della vegetazione spontanea. Da questo punto di vista si può dire che l'unica area particolarmente estesa avente requisiti di area a discreta naturalità è quella della cava in località "Palombaro".

Essa rappresenta un piccolo serbatoio di biodiversità suscettibile di incremento sia mediante una gestione compatibile che con opportuni interventi di ripristino ambientale come ad esempio l'impianto di specie tipiche della macchia,

accelerando un processo che per svolgersi in maniera spontanea richiederebbe tempi estremamente lunghi. Tale processo può essere opportunamente guidato dalla supervisione del vicino Orto Botanico dell'Università del Salento che potrebbe utilizzare l'area come una sorta di campo sperimentale. Nel territorio esaminato non è stata rilevata la presenza di habitat prioritari o di interesse comunitario, né la presenza di specie vegetali di valore conservazionistico tutelate da liste rosse o convenzioni nazionali o internazionali.

ASPETTI AGRONOMICI

Il territorio di Arnesano risulta caratterizzato da una forte azione antropica finalizzata alla utilizzazione agricola del territorio e da un'assenza nell'agro comunale di un patrimonio boschivo. Secondo il censimento ISTAT dell'agricoltura del 2000 erano 428 le aziende agricole, con una superficie agricola totale media che non supera i 5 ettari (più della metà delle aziende non superano l'ettaro).

La superficie agraria utilizzata del Comune di Amesano ammonta complessivamente a 710,83 ettari pari al 52,7% dell'intera superficie territoriale (Ha 1.347 circa). Essa risulta così ripartita per gruppi di colture:

COLTURE	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (Ha)	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (%)
Seminativo asciutto	205,31	28,88
Seminativo irriguo	8,02	1,13
Vigneto	161,40	22,70
Oliveto	299,66	42,15
Frutteto	29,13	4,11
Pascoli	7,31	1,03
Totale S.A.U.	710,83	100

I seminativi, che rappresentano circa il 30% della Superficie Agricola Utilizzata (Ha 213,33 circa), sono distribuiti a "macchia di leopardo" sull'intero territorio comunale; il 2,7% degli stessi (circa 8 ettari) sono irrigui e destinati

generalmente a colture ortive. I restanti 205 ettari essendo privi di disponibilità idrica, sono destinati a colture cerealicole ed in particolare a frumento duro, con produttività media di 30-35 quintali per ettaro.

Rispetto al precedente censimento la superficie destinata a seminativo nell'agro comunale di Arnesano ha registrato un aumento di oltre 27 ettari. Tale andamento può in parte ricondursi alla diminuzione complessiva della superficie a vigneto soggetta a intensi svellimenti incentivati dalla Politica Agricola Comunitaria attraverso la corresponsione di premi monetari.

La superficie viticola si estende complessivamente per ettari 161,40 pari al 22,7% della S.A.U. I vigneti sono ubicati principalmente in due zone distinte: la prima è posta intorno al centro abitato di Arnesano e si estende fino all'estremo confine settentrionale dell'agro comunale, la seconda interessa i terreni posti nella porzione ovest del territorio comunale.

Gli impianti viticoli sono nella loro totalità destinati alla produzione di uva da vino e la varietà più diffusa è rappresentata dal "Negroamaro".

Il sistema di allevamento prevalente è l'alberello pugliese seguito dalla c.d. spalliera e dal tendone. Siffatte caratteristiche evidenziano una forte specializzazione monovarietale.

L'olivo, invece, occupa complessivamente una superficie di circa 300 ettari. Questa specie grazie alla sua straordinaria capacità di adattamento alle diverse condizioni pedologiche ed ambientali, è in grado di fornire buone risposte vegetative e produttive.

Infine, i frutteti occupano complessivamente una superficie di circa 30 ettari ed escludendo un grosso appezzamento esteso ha 25 circa ed ubicato sui terreni originatisi sulle terre rosse in località "Bontempo" e "Tafuro" i restanti appezzamenti sono rappresentati da piccole superfici, spesso ubicate in adiacenza alle abitazioni rurali molto diffuse nel territorio di Arnesano, e quindi nella maggior parte dei casi si tratta di alberi da frutta per uso familiare.

Uno dei motivi più importanti che ha favorito il diffondersi delle colture arboree sino a giungere ad un loro netto predominio rispetto a quelle erbacee è rappresentato senz'altro dalla limitata disponibilità idrica nella stagione

primaverile-estiva, derivata sia dalla carenza delle precipitazioni sia dalla scarsa capacità di ritenuta idrica dei suoli.

Quest'ultima che sotto certi aspetti, soprattutto agronomici, può essere ritenuta anche una caratteristica positiva (ad es. può evitare i noti fenomeni di asfissia e marciumi dell'apparato radicale delle specie coltivate) è altresì accompagnata dalla presenza di banchi di roccia affioranti, che in alcune zone del territorio (terre rosse e calcari), rappresentano un ostacolo di notevole gravità in quanto rendono difficili le lavorazioni del terreno e le normali operazioni colturali, condizionando in maniera decisiva lo sviluppo e la diffusione della meccanizzazione.

Questi terreni, per la buona permeabilità, la forte aerazione, gli accentuati processi ossidativi e la modesta presenza di humus, richiedono interventi irrigui nella stagione estivo - primaverile e copiose concimazioni, attraverso le quali è possibile migliorare notevolmente la produttività e portare le rese delle colture su livelli soddisfacenti.

ASPETTI FAUNISTICI

Il territorio è stato analizzato sotto il profilo faunistico utilizzando come base di riferimento dati bibliografici reperiti in letteratura, integrati con dati originali ottenuti con ricognizioni in campo.

La caratterizzazione condotta nell'area ha lo scopo di inquadrare l'unità ecologica di appartenenza e la funzionalità che essa assume nell'ecologia della fauna presente.

Ciò per un inquadramento completo del sito sotto il profilo faunistico, soprattutto in considerazione della motilità propria della maggior parte degli animali presenti. L'unità ecologica è rappresentata dal mosaico di ambienti, in parte inclusi nell'area interessata, che nel loro insieme costituiscono lo spazio vitale per gruppi tassonomici di animali presi in considerazione.

L'analisi faunistica prodotta ha mirato a determinare il ruolo che l'area in esame riveste nella biologia dei Vertebrati terrestri. Maggiore attenzione è stata prestata alla classe sistematica degli Uccelli in quanto annovera il più alto

numero di specie, alcune "stazionarie" nell'area, altre "migratrici". Non di meno sono stati esaminati i Mammiferi, i Rettili e gli Anfibi.

Gli animali selvatici mostrano un legame con l'habitat che pur variando nelle stagioni dell'anno resta comunque persistente. La biodiversità e la "vocazione faunistica" di un territorio può essere considerata mediante lo studio di determinati gruppi tassonomici, impiegando metodologie di indagine che prevedono l'analisi di tali legami di natura ecologica.

Tra i Vertebrati terrestri, la classe sistematica degli Uccelli è la più idonea ad essere utilizzata per effettuare il monitoraggio ambientale, in virtù della loro diffusione, diversità e della possibilità di individuazione su campo. Possono fungere da indicatori ambientali tanto singole specie quanto comunità intere.

Successivamente i dati floristici, vegetazionali e faunistici sono stati esaminati criticamente oltre che dal punto di vista del loro intrinseco valore fitogeografico, anche alla luce della loro eventuale inclusione in direttive e convenzioni internazionali, comunitarie e nazionali, al fine di evidenziarne il valore sotto il profilo conservazionistico.

In particolare si è fatto costante riferimento alla:

DIRETTIVA 79/409/CEE

Tale Direttiva si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. In particolare, per quelle incluse nell'all. I della stessa, sono previste misure speciali di conservazione degli habitat che ne garantiscano la sopravvivenza e la riproduzione. Tali habitat sono definiti Zone di Protezione Speciale (ZPS).

DIRETTIVA 92/43/CEE

ha lo scopo di designare le Zone Speciali di Conservazione, ossia i siti in cui si trovano gli habitat delle specie faunistiche di cui all'all. II della stessa e di costituire una rete ecologica europea, detta Natura 2000, che includa anche le ZPS (già individuate e istituite ai sensi della Dir. 79/409/CEE).

LEGGE N°157 dell'11 febbraio 1992

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

CONVENZIONE DI BERNA

Relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

CONVENZIONE DI WASHINGTON

Sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973.

CONVENZIONE DI BONN

Sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

LISTA ROSSA INTERNAZIONALE

Secondo le categorie IUCN-1994.

LISTA ROSSA NAZIONALE

Vertebrati -1998.

Gran parte dei terreni del territorio comunale sono adibiti a colture agricole. Tali colture sono rappresentate da oliveti e seminativi.

Solo in limitate aree è presente una vegetazione spontanea rappresentata da vegetazione di bassa gariga sopravvissuta su superfici a substrato roccioso affiorante e pertanto non utilizzabile a scopi agricoli.

Le suddette attività umane, prevalentemente agricole, hanno determinato nel corso dei secoli una radicale modificazione del paesaggio con la scomparsa degli habitat naturali preesistenti. Ciò si è ripercosso sulla composizione della fauna che risulta oggi ridotta quali-quantitativamente.

L'allegata tabella riporta le specie presenti nell'area. Per ognuna è indicato lo status biologico e quello legale.

Le specie stabilmente presenti sono quelle maggiormente generaliste ed adattate a condizioni ambientali di elevato degrado. Quelle migratrici frequentano l'area occasionalmente, nel corso degli spostamenti e, pertanto, sono da considerarsi solo relativamente associabili all'area d'intervento.

La destinazione di tipo agricolo dell'area vasta ha causato la modificazione del paesaggio in cui la vegetazione spontanea è stata sostituita dalle colture

erbacee (cerealicole) ed in misura minore arboree (olivo). Tali processi hanno causato la scomparsa di numerose specie anticamente presenti, soprattutto di quelle stanziali che, vivendo stabilmente in un dato habitat si dimostrano più esigenti in termini di integrità ambientale. La maggior parte di mammiferi, rettili ed anfibi, scomparsi a seguito della regressione degli habitat, non hanno oggi limitate possibilità di presenza. La maggior parte delle specie presenti nel sito sono migratrici e transitano in primavera ed in autunno. Solo un limitato numero di esse sverna e ancora meno sono quelle che nidificano. Nel complesso la fauna è quella tipica di habitat di uso antropico.

La posizione geografica dell'area, internata, la colloca marginalmente rispetto ai flussi migratori che, come è noto, sono maggiori in prossimità della costa o comunque in presenza di habitat naturali rilevanti per pregio naturalistico o per estensione.

VALORI NATURALISTICI

Nel territorio comunale di Arnesano non esistono aree a particolare valore naturalistico pur rilevando, in generale sull'intero territorio, la considerazione dei valori paesistici ed ambientali effettuata dal P.U.T.T./P

DATI ED INDICATORI STATISTICI DEL TERRITORIO


IMPRESSE REGISTRATE	2003		2002		2000	
	i	a	i	a	i	
A - Agricoltura, caccia e silvicoltura	26		25		24	
C - Estrazione di minerali	1	1	1	1	1	1
D - Attività manifatturiere	49	31	48	32	45	31
F - Costruzioni	28	24	29	23	33	29
G - Comm. ingr.e dett. -rip.beni pers. e per casa	77	13	74	13	77	16
H - Alberghi e ristoranti	7		5		3	
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	4	3	4	3	3	3
J - Intermediazione monetaria e finanziaria	1		1		1	
K - Att. immobiliari, noleggio, informatica, ricerca	10	5	10	5	8	5
M - Istruzione	1	1	1	1	1	1
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali	10	6	11	7	10	7
X - Imprese non classificate	16		15		11	
Totale complessivo	230	84	224	85	217	93

Fonte C.C.I.A.A. Lecce [i= imprese, a=artigiani (da leggersi come n. imprese di cui artigiani n....)]

POZZI PRESENTI SUL TERRITORIO¹


A seguito di richiesta inviata dal competente ufficio del Comune di Arnesano alla Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Controllo Impianti, si è avuta conoscenza dell'esistenza di n. 284 pozzi per i quali è stata inoltrata dai rispettivi proprietari la denuncia in sanatoria ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 12/07/1993, n. 275 e s.m.i. Tuttavia, per una completa conoscenza dei pozzi presenti sul territorio il dato precedente va integrato con il numero di pozzi già autorizzati all'emungimento da parte dell'ufficio del Genio Civile. A tale scopo è stata inviata apposita richiesta con lettera del 9 giugno 2006, prot. 4450 alla quale non si è avuto ancora riscontro.


Di seguito è riportata la carta tematica elaborata da SOGESID per AQP, ove viene riportata la densità di pozzi per comune della Regione Puglia.



Densità pozzi Comune di Arnesano classe 0,157-0,255 (pozzi/Ha).

¹ Fonte: AQP





studio chimica applicata

studio chimica applicata
analisi - consulenze - ricerche

Piazza Aldo Moro s.n. 1 73018 Squinzano (Fg)
T. +39 0832 787353
F. +39 0832 788128
M. info@studiochimicainf.com
PIVA11CF-03447670757

ATTENZIONE: CON SISTEMA QUALITÀ
APPROPRIAMENTE CERTIFICATO DA UN
= UNI EN ISO 9001/2000 =
AGENZIA DI CERTIFICAZIONE
APPROPRIAMENTE CERTIFICATA DA UN
= UNI EN ISO 14001/2004 =

PARAMETRO RICERCATO	Unità di misura	POZZO N. 2	POZZO N. 3	POZZO N. 4	POZZO N. 5	POZZO N. 6	POZZO N. 7	POZZO N. 8	POZZO N. 9	POZZO N. 10	POZZO N. 11	POZZO N. 12	POZZO N. 13
pH	U. pH	8,08	7,93	8,12	7,74	7,83	8,28	7,67	7,4	8,17	7,92	8,15	8,07
CONDUTTIVITA'	µS/cm	996,7	953,6	1107	1565	1463	1006	773	954	667	1127	970	1102
DUREZZA	°F	24,7	30,15	31,5	38,55	40,32	26,26	26,89	35,65	17,64	47,76	34,82	30,86
SODIO	mg/l	33	33	60	107	103	62	32	48	24	43	44	42
MAGNESIO	mg/l	20	22	25	30	27	11	4	15	4	11	27	46
CALCIO	mg/l	66	84,5	85	105	117	87	101	118	64	173	95	48
POTASSIO	mg/l	1	1	3	5	8	2	2	4	1	2	5	114
AMMONIACA	mg/l	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
CLORURI	mg/l	120	68,5	118	228	183	130	60	83	54,5	62,5	77	78
FLUORURI	µg/l	240	<100	235	480	290	610	164	<100	<100	<100	660	<100
NITRATI	mg/l	35	34	35	21	47	35	84	34,5	28	87	39,5	44
SOLFATI	mg/l	21	22	20	21	29	13	20	11	11	55	20	32
FOSFORO TOTALE	mg/l	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07
ARSENICO	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
CADMIO	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
PIOMBO	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
CROMO	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
COLIFORMI FECALI	UFC/100ml	3	0	0	0	0	18		2	>300	0	0	0
BATTERI COLIFORMI	UFC/100ml	210	170	0	0	20	60	290	0	>300	0	0	0
ESCHERICHIA COLI	UFC/100ml	0	0	0	0	0	3	0	0	>300	0	0	0
ENTEROCOCCI	UFC/100ml	0	0	0	0	0	3	3	0	>300	0	0	0

RUMORE

La legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare la L. Regionale n. 3 del 12.2.2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" si propongono di tutelare l'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e favorire la riqualificazione ambientale.

Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del relativo piano di risanamento.

Ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale (rubricato "Adempimenti e poteri sostitutivi"), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Stessa, i Comuni avrebbero dovuto provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri ivi indicati e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio. In caso di mancato adempimento, dovrebbe provvedere la Regione, per il tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la nomina di commissari ad acta.

Si rileva che il Comune di Arnesano è inadempiente in materia, non avendo, ancora, provveduto alla classificazione del proprio territorio secondo quanto statuito dalle disposizioni nazionale e regionali.

Comunque, corre l'obbligo di evidenziare che in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alle tabelle 1 del D.P.C.M. 14 -11-1997 si applicano per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91.

AMIANTO

Non si ha piena contezza della presenza di amianto (ubicazione e quantità) sul territorio comunale, per l'assenza di un censimento dei siti interessati; ne consegue che non è mai stata avviata l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai rischi derivanti dal pericoloso e cancerogeno materiale.

Riconosciuta, tuttavia, l'importanza di un'azione di prevenzione dall'inquinamento da amianto mediante una efficace attività di bonifica di tutto il territorio comunale, previo adeguata attività divulgativa, informativa e di supporto tecnico e preso atto, altresì, di moltissime segnalazioni di privati che chiedono chiarimenti sulle modalità di smaltimento di manufatti contenenti asbesto, l'Amministrazione Comunale di Arnesano ha presentato, nel marzo 2006, una proposta di candidatura (v.delibera di giunta comunale n. 43 del 13.3.06) per l'accesso alle provvidenze finanziarie messe a disposizione tramite bando pubblico dalla Provincia di Lecce. Alla richiesta di concessione di contributi a fondo perduto il Comune si è impegnato a finanziarie direttamente il progetto per un importo pari al 16% del costo **complessivo**.

PCB/PCT

Non è nota la presenza i tali sostanze sul territorio comunale, legata solitamente alla presenza di trasformatori elettrici. Pertanto al fine di conoscere l'elenco e l'ubicazione delle cabine di trasformazione dell'ENEL presenti sul territorio, in cui si può rilevare l'eventuale presenza di PCB/PCT o altre sostanze pericolose, è stata inviata, dal competente ufficio comunale, richiesta all'ENEL (prot. N. 4448 del 9 giugno 2006). Alla data di stesura del presente documento non è stata ricevuta ancora alcuna risposta.

CFC/HCFC

I clorofluorocarburi (abbreviati con la sigla CFC) sono stati impiegati, tra l'altro, per produrre fluidi refrigeranti, impiegati in condizionatori d'aria, celle frigorifere congelatori. La loro dispersione nell'atmosfera, tuttavia, contribuisce a ridurre lo strato di ozono che circonda la Terra e che la protegge dalle radiazioni solari ultraviolette.

Per questo motivo, la normativa vigente prevede una graduale riduzione dell'uso di CFC, fino alla completa sostituzione con altre sostanze meno dannose per l'ambiente. Da un censimento effettuato negli edifici del Comune, si è rilevata la presenza di apparecchiature che possono contenere questi materiali, si riporta di seguito l'elenco.

Impianto	Localizzazione	Data installazione	Potenza	alimentazione	Data ultima manutenzione e controllo	fluido refrigerante
Impianto termico destinato alla climatizzazione estate / inverno	Via De Amicis n. 22 - Comune	2004	Potenza termica: 73,4 kW	Energia Elettrica	Manutenzione: 30/08/2004 Controllo da Provincia: 01/04/05	R407
Congelatori alimenti	Scuola Materna – Via Barsanti	2000	220-240 V 50 Hz 100W	Energia Elettrica	-----	R 134 a
Frigorifero	Scuola Materna – Via Barsanti	1990	220-240 V 50 Hz 100W	Energia Elettrica	-----	R 12
Frigorifero	Scuola Materna – Via Barsanti	1990	220-240 V 50 Hz 100W	Energia Elettrica	-----	R 134

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

È risaputo che lo sviluppo di cui tutti siamo spettatori e fruitori porta spesso all'aumento, nel numero e nella portata, delle fonti di inquinamento: tra queste, il c.d. elettrosmog rappresenta una delle forme di danno tra le più discusse per l'ambiente e la salute umana, date le discordanti opinioni espresse dalla comunità scientifica sui risultati delle ricerche effettuate in tal senso.

L'esposizione ai campi elettromagnetici può essere fondamentale ricondotta alla presenza sul territorio di impianti di teleradiocomunicazione e di linee elettriche ad alta tensione. Pur rilevando l'assenza di entrambe le tipologie di impianti nel Comune di Arnesano è importante soffermare l'attenzione sulle stazioni radio base per telefonia mobile.

Come statuito dalla disciplina vigente che regola la materia delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, i Comuni possono adottare un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Nel contempo sono titolari dei procedimenti autorizzativi relativi all'installazione delle relative opere.

Il Comune di Arnesano stante l'assenza di richieste localizzative non è intervenuto nell'emanare un proprio regolamento per l'insediamento di questa tipologia di impianti né tantomeno è stato interessato nell'avvio di procedimenti autorizzatori.

Si rileva, tuttavia, che nonostante sul territorio comunale non sia stata installata nessuna stazione radio base, è possibile rilevarne la presenza non lontano dai confini comunali. Verosimilmente, attesa la forma allungata del territorio comunale, i singoli gestori degli impianti di teleradiocomunicazione riescono a soddisfare la qualità del segnale di trasmissione localizzando le S.R.B. al margine esterno del perimetro comunale. Questa situazione, di fatto, porta a non escludere il rischio elettromagnetico anche per il Comune di Arnesano, anche se non risulta siano mai state fatte delle indagini in merito.

TRAFFICO VIABILITÀ ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Tra le diverse politiche e attività di pianificazione comunali assume, oggi, estrema importanza l'organizzazione della viabilità e dei trasporti.

La pianificazione del traffico e della mobilità, affiancata dalla relativa attività di gestione, rappresenta uno strumento fondante nel costante intervento sulla città costruita. Diventano oggetti determinanti la rete di trasporto esistente, gli scenari di sviluppo della stessa, la trasformazione degli usi e dei comportamenti, il recupero della qualità ambientale e la ricerca dell'equilibrio tra domanda di mobilità e capacità delle reti di farvi fronte.

L'importanza di un piano di mobilità e dell'attività di gestione del traffico non ha trovato riscontro nelle iniziative del Comune di Arnesano, attesa l'assenza del citato piano e di qualsiasi proposta tesa all'organizzazione della viabilità.

Non sono altresì disponibili, dati relativi alla tipologia e numero di veicoli che transitano sulle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale.

I processi di combustione legati alla mobilità rappresentano una delle principali fonti di inquinamento dell'aria nelle aree urbane.

A tale scopo è d'uopo evidenziare l'esistenza di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria in Zona "Riesci". La stazione è inserita all'interno della Rete Regionale della Qualità dell'Aria gestita da Arpa Puglia e ultimamente, dopo un periodo di inattività ha ricominciato a rilevare i livelli di concentrazione nell'aria di SO₂, NO₂, PM₁₀. Di questo si ha riscontro, dal Maggio 2006, tramite report **mensili inoltrati dall'Agenzia regionale al Comune**.

Dall'analisi di tali resoconti si rileva che nell'ultima comunicazione del giugno 2006, si è avuto il superamento del limite di concentrazione in atmosfera di polveri sottili fissato dalla normativa vigente; la tabella di seguito riporta il dato rilevato.

STAZIONE DI MONITORAGGIO	INQUINANTE	DATA DEL SUPERAMENTO	VALORE REGISTRATO	VALORE LIMITE d.m. 60/02
Arnesano – Zona Riesci	PM₁₀	24/05/06	62 µg/m³	50 µg/m³

RISORSE ENERGETICHE E CONSUMI

Energie alternative

Negli ultimi tempi i temi del risparmio energetico, dell'impegno sulle fonti rinnovabili, del rispetto dei parametri di Kyoto hanno assunto sempre più importanza.

Il Comune di Arnesano ha voluto far sì che con i propri strumenti, pur nella limitatezza di competenze che gli Enti Locali hanno su questo argomento, si potesse:

1. avviare all'interno della propria organizzazione e territorio una riconversione per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
2. portare avanti la scelta di combustibili meno impattanti e più compatibili con l'ambiente, a cominciare dal metano per il riscaldamento delle proprie sedi.

Per quanto concerne l'utilizzo diretto di energie alternative, è stato realizzato nell'ambito del programma "Tetti Fotovoltaici²" e portato a conclusione un impianto fotovoltaico di 2.81 kW.

L'impianto installato sul tetto del fabbricato della sede municipale di via De Amicis, è composto da 42 moduli fotovoltaici (con 36 celle cadauno), in silicio policristallino da 67 W di picco ciascuno per una potenza totale di 2,81kW di picco.

I lavori che lo riguardano sono ormai conclusi e hanno lasciato spazio alla procedura, in corso, di allaccio per la consegna dell'energia prodotta alla rete Enel.

Sempre in tema di energie alternative, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 120 del 14 dicembre 2005, ha aderito al gruppo di acquisto Green, costituito dall'Agenzia dell'Energia della Provincia di Lecce, avente lo scopo di negoziare l'acquisto dell'energia elettrica (prodotta anche mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili) dai fornitori del mercato libero alle condizioni più convenienti.

All'interno di questo gruppo di acquisto, poi, l'Agenzia dell'Energia ha accolto la proposta della Società consortile Cleanpower S.c.a.r.l. che garantisce un risparmio certo, indipendente dai diagrammi di carico, sulla tariffa del distributore del mercato vincolato e fornisce energia elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili.

Conseguentemente il Comune di Arnesano ritenuto, ancora una volta, apprezzabile l'utilizzo di energia proveniente dalle sole fonti rinnovabili per gli impianti comunali e di pubblica illuminazione, anche al fine di contrastare l'utilizzo di combustibili fossili sicuramente corresponsabili del c.d. "effetto serra", ha aderito alla Società Consortile con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2006 che trattasi sottoscrivendo l'aumento del relativo capitale sociale.

IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO

Il Comune di Arnesano è servito da un impianto di depurazione dei reflui della fogna nera, dalla rete di fognatura nera, dalla rete di fognatura pluviale, da una rete di approvvigionamento idrico e da una rete di distribuzione del gas metano.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

L'impianto di depurazione è un impianto di tipo consortile realizzato in agro di San Cesario, è attualmente funzionante come recapito finale della fogna nera; esso serve i comuni di Arnesano, Monteroni di Lecce, San Cesario, San Pietro in Lama e Lequile.

L'impianto è gestito dalla Ditta Giovanni Putignano e figli srl;

RETE FOGNANTE ACQUE NERE

La rete fognante delle acque nere copre attualmente l'intero centro abitato che ha uno sviluppo stradale di circa 19 km. La rete esistente impiega condotte in gres ceramico del diametro Ø 200, ad esclusione del collettore esterno verso il recapito finale, realizzato con tubazione di gres ceramico del diametro Ø 300, e corre parallelamente al profilo del terreno a profondità media di circa m. 1,80-2,00 dal piano stradale, con pendenza variabile.

RETE FOGNANTE PLUVIALE

La rete di fognatura pluviale non copre l'intero centro abitato ma solo alcuni tronchi viari principali per una lunghezza complessiva di 9.450 m circa. Il bacino scolante comprende l'intero abitato e ha una superficie di 54 ha; il suo recapito finale è costituito da una cava di tufo dismessa, di proprietà comunale e da un pozzo assorbente situato in via Dante del diametro di 1 metro e della profondità di 30 metri che drena le acque nella falda superficiale. La cava, posta nelle vicinanze del cimitero, lungo la strada vicinale "Masseria Carretti", è stata utilizzata inizialmente come cava a cielo aperto per l'estrazione di concii di "tufo calcarenitico", è stata poi dismessa e da circa un ventennio costituisce il recapito finale della rete pluviale. Essa si estende per circa 5.300 mq con quota altimetrica pari a circa 21 metri s.l.m. ed è sottoposta circa 10 metri rispetto al piano di campagna originario.

L'abitato è interessato, in particolari periodi dell'anno, da intense precipitazioni che, per il modo in cui avvengono, diventano causa di veri e propri dissesti idrogeologici. Infatti, nel periodo autunnale, quando le strade si allagano, i muri delle case subiscono infiltrazioni, assorbono umidità e comportano grave nocumento per la salute dei residenti. Seri danni, inoltre, si hanno alle strade per l'usura dei manti bituminosi, per le buche che si vengono a creare, per i conseguenti disagi e danni alla circolazione pedonale e non. Infine, a causa dei ristagni di acqua possono sorgere problemi di natura igienico-sanitari.

Il carico inquinante, derivante dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti degli ambienti urbani, è attribuibile, sostanzialmente, a due principali processi:

- accumulo di sostanze inquinanti sul bacino scolante ed in fognatura derivanti dal traffico veicolare, emissioni da impianti produttivi, impiego di fertilizzanti e pesticidi in aree verdi, scarsa pulizia delle strade;
- dilavamento della superficie scolante ad opera delle acque di pioggia e il conseguente ingresso in fognatura delle sostanze inquinanti, funzione a sua volta dell'intensità di pioggia e sua durata, erosione dovuta all'impatto delle gocce di pioggia, erosione dovuta al ruscellamento superficiale.

Considerato che nel bacino scolante ricadono sia strade soggette ad elevato traffico, anche di mezzi pesanti che percorrono la strada provinciale n. 122 per Lecce, sia ampie aree verdi, è evidente come le acque di prima pioggia possano dar luogo ad elevate concentrazioni di solidi sospesi totali con possibili fenomeni di inquinamento. Infatti i solidi sospesi totali, contenuti nelle prime acque meteoriche, sono costituiti non solo dal materiale inerte eroso dal ruscellamento della pioggia, ma anche da sostanze pericolose per l'ambiente come: residui di pneumatici e freni, perdite di carburanti e oli, pesticidi e fertilizzanti utilizzati nelle aree verdi ecc...

Alla data attuale non sono disponibili dati relativi alla tipologia ed alla concentrazione di inquinanti presenti in tali reflui pluviali.

Descrizione progetto di ampliamento

Come noto, ai sensi dell'articolo n. 39 comma n. 4 del D. Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato lo scarico delle acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Nella Regione Puglia, la gestione delle acque meteoriche in generale e delle acque meteoriche di "prima pioggia" in particolare è regolamentata dal Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n. 282 del 21/11/2003 che comprende la "Disciplina delle autorizzazioni allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne".

Tale disciplina rinvia, inoltre, all'allegato A1 del "Piano Direttore", strumento quest'ultimo approvato sempre dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, con Decreto n. 191/CD/A del 13/6/2002.

In particolare, il paragrafo n. 4 dell'allegato A1 del Piano Direttore prevede che le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie bianche, siano sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura. Al paragrafo n. 3 dello stesso allegato viene definito il concetto di "acque di prima pioggia", intendendo, per esse: "le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 mm relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante".

Le soluzioni tecniche previste dal progetto per le opere di raccolta e allontanamento delle acque di pioggia, per i sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia e per i recapiti finali, sono finalizzate a ridurre al minimo sia il rischio idraulico sia il rischio idrogeologico e ad eliminare e/o contenere entro limiti accettabili, attraverso dei trattamenti fisico-meccanici spinti, le immissioni nell'ambiente degli inquinanti idroveicolati dalle prime acque di pioggia sottoforma di solidi sospesi totali.

Più in dettaglio gli interventi previsti sono di seguito elencati:

- La dismissione del pozzo assorbente situato in via Dante, tramite l'eliminazione del tratto di fognatura che vi convoglia le acque ed il suo riempimento con misto di cava;
- sulla base delle prescrizioni del Piano Direttore e di quanto già esposto precedentemente, al fine di eliminare e/o ridurre al minimo qualsiasi immissione nell'ambiente, si è previsto di sottoporre le acque di prima pioggia, prima del loro scarico finale sul suolo, a dei trattamenti fisico-meccanici spinti, attraverso una stazione di grigliatura fine, con interspazi minori di 6 mm, e un bacino di calma per massimizzare la rimozione dei solidi sospesi altamente inquinanti;

- si è previsto, inoltre, il completamento della rete pluviale all'interno dell'abitato; in tal modo saranno migliorate le condizioni igienico sanitarie e saranno eliminati i frequenti fenomeni di allagamento delle strade cittadine che costituiscono, oggi, un grave pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini.

Il progetto da realizzare prevede una rete di tubazioni, a diverso diametro, della lunghezza di 4.711 metri e una spesa preventivata di circa 2.300.000 euro.

RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'impianto è stato realizzato a partire dagli anni '20-'30 dall'Acquedotto Pugliese con la costruzione della condotta principale; i lavori sono proseguiti negli anni successivi fino agli anni '80, a partire da tale data i successivi lavori sono stati realizzati direttamente dal comune in base alle esigenze della popolazione.

La condotta principale è costituita da un tronco in ghisa del diametro di 225 mm localizzato in prossimità della strada provinciale Magliano-Arnesano. L'acqua trasportata proviene dal Pertusillo e da alcuni pozzi appositamente realizzati dall'ente gestore della rete. In prossimità dell'abitato il tronco principale viene alimentato da un'altra condotta in acciaio del diametro di 450 mm che riceve l'acqua dal grande serbatoio leccese.

Attualmente quasi l'intero centro abitato è servito dalla rete idrica e per il suo completamento sono previste opere di ampliamento da parte del Comune. Infatti, attualmente l'Acquedotto pugliese, che è una società per azioni, si occupa della gestione della rete esistente e non della sua realizzazione.

La società si occupa, tra l'altro, del controllo delle perdite lungo la rete, ma spesso interviene solo su segnalazione da parte della popolazione o del comune non utilizzando un piano per il controllo periodico. In tempi recenti il centro storico è stato interessato da un intervento di manutenzione straordinaria che ha comportato la sostituzione dell'intera rete, contestualmente alla sostituzione del basolato.

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL METANO

Alla data attuale non sono disponibili informazioni sulla rete di distribuzione del gas metano.

L'ente gestore della rete è l'Enel Gas.

RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RELATIVA TASSAZIONE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 4 marzo 2008

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Assunzione del servizio**
- Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni**
- Art. 3 - Gestione del servizio**
- Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio**
- Art. 5 - Frequenza e orario del servizio**
- Art. 6 - Doveri del personale**
- Art. 7 - Tipologia della raccolta**
- Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate**
- Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi**
- Art. 10 - Autorizzazione all'accesso in aree private**
- Art. 11 - Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata**
- Art. 12 - Pulizia strade e svuotamento cestini stradali**
- Art. 13 - Gestione rifiuti cimiteriali**
- Art. 14 - Gestione rifiuti pericolosi**
- Art. 15 - Spazzamento stradale**
- Art. 16 - Cestini stradali**
- Art. 17 - Rifiuti abbandonati**
- Art. 18 - Pulizia dei mercati**
- Art. 19 - Manifestazioni pubbliche**
- Art. 20 - Rifiuti speciali**
- Art. 21 - Controlli e vigilanza**
- Art. 22 - Onerosità del servizio**
- Art. 23 - Norma di rinvio**

TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

- Art. 24 - Criteri di assimilazione**
- Art. 25 - Esclusione**
- Art. 26 - Assimilazione per qualità e quantità**
- Art. 27 - Norme comuni**

TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

- Art. 28 - Sistema di raccolta**
- Art. 29 - Istituzione del servizio di raccolta porta a porta**
- Art. 30 - Centri di raccolta**

**TITOLO IV
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Art. 31 - Disciplina del compostaggio domestico

**TITOLO V
SANZIONI**

Art. 32 - Violazioni al presente regolamento ed alle norme ambientali

**TITOLO VI
APPLICAZIONE DELLA TARSU**

Art. 33 - Presupposto della tassa

Art. 34 - Case coloniche

Art. 35 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Art. 36 - Esclusione dalla superficie tassabile

Art. 37 - Destinazione promiscua

Art. 38 - Esclusione dalla tassa

Art. 39 - Soggetti passivi – solidarietà

Art. 40 - Condominio – multiproprietà – centri commerciali

Art. 41 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 42 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 43 - Interventi a favore di contribuenti ultrasessantacinquenni

Art. 44 - Classificazione delle superfici tassabili

Art. 45 - Agevolazioni – riduzioni

Art. 46 - Detassazione superfici attività

Art. 47 - Esenzioni totali o parziali

Art. 48 - Tariffe

Art. 49 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 50 - Interruzione temporanea del servizio

Art. 51 - Denunce

Art. 52 - Lotta all'evasione

Art. 53 - Accertamento riscossione e riscossione coattiva

Art. 54 - Funzionario responsabile

Art. 55 - Rimborsi

Art. 56 - Sanzioni e interessi

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 57 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 58 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Assunzione del servizio

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali il Comune di Arnesano effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del servizio e definizioni

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3

Gestione del servizio

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio.

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

Art. 4

Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5 Frequenza e orari del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

Art. 6 Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 7 Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

Il gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;

- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8

Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato.

Il Comune, a mezzo del responsabile del servizio, provvede a disciplinare tramite apposite procedure operative le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

Art. 9

Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici. La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Art. 10

Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11

Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 12
Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune.

Art. 13
Gestione rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Resta in facoltà del Comune designare un luogo all'interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall'art.12 comma 2° del D.P.R. succitato. Al trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento si provvederà tramite un servizio di trasporto, debitamente autorizzato.

Per le parti metalliche dei rifiuti descritti al primo capoverso, che non presentino contaminazione di materiale organico derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli artt. 12 comma 5 e 13 comma 2 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 la raccolta separata e il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.

Art. 14
Gestione rifiuti pericolosi

Il gestore deve assicurare la raccolta differenziata e lo smaltimento conforme alla Legge, delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi, di utenza esclusivamente domestica, di seguito elencate:

- pile scariche;
- farmaci scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

La raccolta dei suddetti rifiuti avviene mediante appositi contenitori collocati lungo le pubbliche vie o presso utenze correlate (farmacie, ambulatori, ferramenta, supermercati, etc.). Gli appositi contenitori per le pile possono essere altresì collocati presso uffici pubblici, scuole, ed istituti.

Art. 15
Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento comprende la pulizia di tutte le aree pubbliche (da muro a muro, carreggiate e marciapiedi compresi) o ad uso pubblico con asportazione dei rifiuti, della polvere, del fango, lo svuotamento dei cestini gettacarte, nonché la eventuale raccolta delle siringhe.

In particolare, il servizio di spazzamento dovrà assicurare:

- un accurato servizio di spazzamento manuale e di mantenimento di tutto il suolo pubblico (vie, strade, viali, piazze, aree verdi, aree pubbliche, giardini, marciapiedi nonché le strade ed aree ad uso pubblico) ad eccezione delle aree non asfaltate e non pavimentate;

- la rimozione completa dei rifiuti di ogni genere depositati o abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, le polveri, i detriti, il fogliame, il pietrisco ed ogni altro materiale che deturpi o crei nocimento all'igiene ed al decoro, quali gli escrementi, ecc.;
- l'immediata rimozione e trasporto di tutto ciò che per qualsiasi motivo si trovi ad ingombrare o deturpare il suolo pubblico e privato ad uso pubblico;
- un accurato servizio di asportazione dell'eventuale erba presente negli interstizi della pavimentazione stradale, delle zanelle e sui marciapiedi;
- la rimozione e la asportazione del fango presenti sul suolo pubblico e di ogni altro materiale accumulatosi sulle sedi stradali a seguito delle piogge ed eventi atmosferici;
- la manutenzione e la pulizia di tutti i pozzetti stradali, delle caditoie, delle cunette, delle canalizzazioni adibite allo scolo delle acque piovane insistenti su aree pubbliche o comunque soggette a pubblica servitù.

Il servizio, a cura e spese del gestore, potrà essere eseguito sia con mezzi meccanici che manualmente.

Lo spazzamento meccanico dovrà essere effettuato con l'impiego di appositi automezzi in regola con le prescrizioni del Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale provvede all'apposizione dei segnali stradali necessari ad evitare la sosta dei mezzi privati lungo il percorso interessato dallo spazzamento meccanico prima dell'effettuazione del servizio lungo i percorsi interessati da tale servizio

Il Comune potrà richiedere servizi di spazzamento meccanico straordinari in aggiunta a quelli ordinari, nel caso si verificano eventi straordinari o imprevisti particolari. La richiesta dovrà essere evasa, nei casi di urgenza, entro due ore dalla ricezione della chiamata anche a mezzo fax. Tali richieste non potranno, comunque, essere superiori a 6 interventi l'anno e sono compresi nel canone annuo.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento stradale ad idoneo impianto di smaltimento avviene a cura e spese del Gestore con propri mezzi e personale.

Art. 16 Cestini stradali

All'interno dei cestini stradali ubicati in aree pubbliche possono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni (es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, mozziconi di sigaretta, ecc.).

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini sono raccolti contestualmente al secco residuo ed avviati a smaltimento.

I cestini vengono svuotati a cura del Gestore con frequenza idonea ad assicurare il corretto funzionamento del servizio.

Art. 17 Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore o con propri autonomi mezzi, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 18 **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 19 **Manifestazioni pubbliche**

Il Gestore del Servizio deve assicurare la pulizia delle aree, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi, in occasione di iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro promosse da enti pubblici, associazioni, circoli, partiti, imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

Il Comune si impegna a promuovere nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale biodegradabile.

A decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni o da esse finanziate sul territorio comunale è vietato l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale non biodegradabile.

Art. 20 **Rifiuti speciali**

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Art. 21 **Controlli e vigilanza**

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 22

Onerosità del servizio

Nelle more della piena applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 la Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, a copertura dei costi del servizio, è determinata dal Comune e applicata e riscossa dallo stesso ente.

Le modalità di applicazione delle Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sono definite al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 23

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme **od** altre disposizioni contenute nelle leggi nazionali, regionali e/o provinciali in materia.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Art. 24

Criteria di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e) del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - 5.1. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5.2. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - 5.3. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 25

Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - rifiuti da attività agricole;
 - rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 150;
 - i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4 comma 1 lett. D del D. Lgs 114/1998.
 - rifiuti da lavorazioni industriali;
 - rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - il combustibile derivato dai rifiuti;
 - i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime o di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di uso diverso da quello domestico (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
- I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.

Art. 26

Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	2 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	2 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	2 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	1 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti	recupero	1 t/a
15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	1 t/a
20 01 01	carta e cartone	recupero	2 t/a
20 01 02	Vetro	recupero	1 t/a
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. "Organico umido")	Recupero e/o smaltimento	2 t/a
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	2 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37	recupero	2 t/a
20 01 39	Plastica	recupero	2 t/a
20 01 40	Metallo	recupero	2 t/a
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	2 t/a
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (cd. "indifferenziati")	smaltimento	2 t/a (utenze economiche) 6 t/a comunità (caserme – case di riposo –etc)
20 03 07	rifiuti ingombranti	smaltimento	2 t/a

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione

indifferenziata) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica

b) metallizzati e simili;

c) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:

- vimini, sughero, legno e paglia;
- tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- plastica e simili;
- ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

c) nastri abrasivi;

d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Art. 27 **Norme comuni**

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 28

Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Arnesano si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso il centro di raccolta comunale denominato "ecocentro";
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 29

Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

Con decorrenza 01/04/2008 è istituito presso il Comune di Arnesano il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti:

- vetro + imballaggi in vetro + lattine;
- carta + cartone + plastica;
- rifiuto indifferenziato.

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nel presente Regolamento.

Art. 30

Centri di raccolta

Il centro di raccolta comunale, denominato "Ecocentro" è un'area attrezzata e custodita destinata alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all'art. 1 comma 2; lo stesso dovrà registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.

Presso l'Ecocentro non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della eventuale riduzione volumetrica effettuata mediante idonee attrezzature (ad esempio press-container scarrabile).

L'Ecocentro è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

L'accesso all'ecopiazza deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza. E' ammesso comunque il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata Carta, cartone +

Imballaggi in plastica, Lattine + Vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso l'Ecocentro.

Il conferimento della frazione indifferenziata è consentito solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell'utente nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso l'Ecocentro.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 31

Disciplina del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente Regolamento.

Per compostaggio domestico si intende una tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione aerobica delle sostanze organiche solide finalizzato all'ottenimento di prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente, quale concime, nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio, a livello hobbistico.

Il processo è condotto dall'utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute.

Presso il Comune di Arnesano è consentito il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:

1. Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo abbia le seguenti caratteristiche indicative:

- larghezza massima della base: metri 2;
- altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
- lunghezza massima a regime: metri 2;
- sezione triangolare o trapezoidale.

2. Compostaggio in compostiera, laddove la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
- deve essere posizionata all'aperto ed a contatto con il suolo nudo;
- deve disporre di aperture che consentano l'aerazione del materiale;
- deve essere munita di copertura o coperchio;
- deve consentire le operazioni di rivoltamento.

Sono compostabili le seguenti sostanze:

- rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
- cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
- residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- cenere di legna.

È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere non biodegradabili per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile.

Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:

a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile;

- b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
- c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e) deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
- f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
- g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innescò ed il potenziamento del processo di decomposizione.

TITOLO V SANZIONI

Art. 32

Violazioni al presente regolamento e alle norme ambientali

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Violazioni al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani:

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente all'Ecocentro Comunale, da € 25,00 a € 155,00 se non pericolosi e non ingombranti da € 50,00 a € 300,00 se pericolosi o ingombranti;
- violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), da € 15,00 a € 60,00;
- violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso l'ecocentro, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), da € 15,00 a € 60,00;
- violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 25,00 a € 155,00;

- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, da € 15,00 a € 60,00;
- cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 25,00 a € 155,00;
- conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da € 25,00 a € 155,00 se non pericolosi e da € 100,00 a € 600,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da € 15,00 a € 60,00;
- mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, da € 25,00 a € 155,00;
- mancata pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 25,00 a € 155,00;
- mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 25,00 a € 155,00;
- mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 15,00 a € 60,00;
- utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, da € 25,00 a € 155,00;
- conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati da € 25,00 a € 155,00;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO VI

Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

Art. 33

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 34

Case coloniche

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Per quanto concerne la distanza dei contenitori dall'Ecocentro per la raccolta differenziata dei rifiuti, si applicano le norme di cui all'art. 45.

Art. 35

Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ad esempio verande sfinestrate) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (ad esempio assenza di utenze domestiche) nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 36

Esclusione dalla superficie tassabile

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 37

Destinazione promiscua

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, per i locali in cui si svolge detta attività la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 38

Esclusione dalla tassa

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 39

Soggetti passivi - Solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 34, 35 e 37 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 40

Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali

Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.58, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.79, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o

detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per il locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 41

Inizio e cassazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 42

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria per l'applicazione della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE /RIDUZIONE

Riducibilità del

1) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....

30%

2) I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi

per l'esercizio dell'attività.....	20%
3) Utente che versando nelle circostanze di cui al numero 1, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30%
4) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 43

Interventi a favore di contribuenti ultra sessantacinquenni

Il comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare un sussidio relativo alla parziale esenzione della corresponsione della TARSU destinato ai contribuenti con età pari o superiore a 65 anni residenti nel comune, che vivono da soli aventi un reddito ISEE pari o inferiore a € 7.500,00. La sovvenzione al singolo contribuente non potrà in ogni caso superare il 30% dell'imposta dovuta per l'anno in corso e non potrà essere cumulata con altre agevolazioni e/o riduzioni concesse sul medesimo immobile.

La sovvenzione è concessa su istanza dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il possesso dei requisiti per il diritto al sussidio dovrà essere dimostrato con annuale dichiarazione resa dal contribuente interessato entro la data del 20 gennaio di ogni anno d'imposta.

Il mancato pagamento dell'intera imposta dovuta per l'anno precedente esclude dal beneficio del sussidio per l'anno successivo al pari delle dichiarazioni mendaci rese all'atto della dichiarazione.

Art. 44

Classificazione delle superfici tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione e dipendenze.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, e studi professionali;
III	Stabilimenti ed edifici industriali.
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano.
V	Locali ed aree destinati a pubbliche rimesse e depositi di merci e simili a servizio di attività commerciale.
VI	Bar, trattorie, alberghi, B & B e ristoranti comprese aree scoperte utilizzate.
VII	Sale convegni e teatri

- VIII Collegi, convitti e case di cura.
- IX Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti.
- X Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- XI Distributori di carburante;

Art. 45 **Agevolazioni - Riduzioni**

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un’ accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il Responsabile del Servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Il procedimento per la determinazione dell’ agevolazione viene avviato su documentata istanza dell’utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il Responsabile del Servizio ne dispone la decadenza.

Nel caso in cui l’utenza non sia servita dal servizio di raccolta domiciliare, per motivate ragioni tecnico organizzative e comunque fuori dal perimetro del servizio, la tassa viene ridotta di una percentuale pari al 60% non cumulabile con altre riduzioni e/o esenzioni. Tale condizione dovrà essere attestata nella denuncia originaria e/o di variazione da presentare entro il 20 gennaio dell’anno di competenza.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall’area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo esclusivamente al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori dell’Ecocentro a supporto del Servizio.

Art. 46 **Detassazione superfici attività**

Per tutti i settori di attività di ove risulti di difficile individuazione la superficie dei locali (ad esclusione di quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, etc.) in cui, essendo le relative lavorazioni non esattamente localizzate, si producono rifiuti solidi urbani e contestualmente anche rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi si applica la detassazione del tributo nelle misura del 20%.

La detassazione di cui sopra viene accordata con riferimento all’esercizio finanziario di competenza a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Responsabile della gestione del tributo, in conformità al vincolante parere del funzionario

Responsabile del servizio di nettezza urbana ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati agli urbani e della spesa sostenuta.

Art. 47 **Esenzioni totali o parziali**

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui appresso:

1. Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede gli uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune con esclusione degli istituti d'istruzione pubblica di ogni ordine e grado.
2. Per gli istituti di istruzione primaria e secondaria potrà essere applicata una agevolazione pari al massimo del 50% dell'imposta dovuta purchè le somme equivalenti al tributo non richiesto vengano destinate ad iniziative volte alla sensibilizzazione degli alunni in materia ambientale, con particolare riferimento ai processi di raccolta differenziata dei rifiuti. Tali iniziative dovranno svolgersi esclusivamente entro l'ambito del comune di Arnesano e dovranno essere debitamente rendicontate con documentazione a norma di legge entro il termine del 20 gennaio. A tal fine l'agevolazione, a carico del bilancio comunale, verrà concessa a valere sull'imposta dovuta per l'anno successivo.
3. Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 51 con annotata la richiesta di esenzione.

Art. 48 **Tariffe**

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe,
- b) i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminatoriali in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali

rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 49

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 50

Interruzione temporanea del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 51

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano e detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante locale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 52

Lotta all'evasione

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 79 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare la stessa collaborazione di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Art. 53

Accertamento, riscossione e riscossione coattiva

Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il disciplinare d'incarico, nel caso suddetto, deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. nr. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. nr.507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo e dell'altra con cadenza al bimestre successivo – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. nr. 639/14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 2,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. nr. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 100,00.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. nr. 43/28.0 1.1988.

Art. 54

Funzionario responsabile

La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 55

Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.

Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego.

Art. 56

Sanzioni ed interessi

Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.

Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29.3.2007 fissati nel 2,5% su base annua.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.57

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Al regolamento sarà data la massima pubblicità anche attraverso il sito internet del comune.

Art. 58

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e avrà effetto dal 1-1-2008 e verrà pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Copia del presente regolamento verrà inviato, entro 30 giorni dalla sua esecutività, alla Direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che potrà formulare eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il comune non sarà obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Il servizio di igiene urbana è gestito dalla società Gial Plast di Taviano.

Il contratto prevede la gestione dei seguenti servizi:

- Raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti urbani e speciali assimilati per quantità e qualità, costituita da carta/cartone assemblati, contenitori per liquidi in PET, PVC, ecc..., contenitori in alluminio in banda stagnata e ferrosi, imballaggi in vetro.
- Raccolta separata dei rifiuti ad alto tasso di umidità, ossia della frazione organica umida, rappresentata dai rifiuti organici di origine domestica, da strutture di ristorazione, mense pubblici esercizi ove si preparano, consumano e vendono sostanze alimentari, mercati.
- Raccolta differenziata della frazione organica secca, proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato, raccolti con metodologia passiva presso l'Ecocentro.
- Raccolta degli olii vegetali esausti utilizzati nella preparazione degli alimenti, mediante servizio a chiamata presso l'abitazione dell'utente.

- Raccolta passiva dei Rifiuti urbani pericolosi rappresentati da: pile, farmaci scaduti e rifiuti etichettati “T” e/o “F” ossia rifiuti estremamente pericolosi per via della tossicità intrinseca dovuta alla presenza di composti inorganici, organici e misti (rame arsenico, mercurio, idrocarburi clorurati, Sali metallici di acidi organici).

La raccolta dei suddetti rifiuti avviene attraverso contenitori disposti in punti particolari, come nei pressi di farmacie o esercizi commerciali.

Le pile ed i rifiuti “T”/”F” sono inviati presso il centro autorizzato SERVECO S.r.l. in Martina Franca (TA) mentre i farmaci scaduti sono inviati all’impianto di smaltimento (incenerimento) BIOSUD s.r.l. presso Lecce.

- Raccolta di “beni durevoli” definiti dall’art.44 del D.Lgs n.22/97 e cioè frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d’aria, rinvenienti dalle utenze domestiche, inoltre sono inclusi anche rifiuti ingombranti di provenienza domestica (materassi, mobili, reti....), il servizio viene espletato per appuntamento presso l’utenza domestica.
- Raccolta e trasposto dei rifiuti cimiteriali da esumulazione ed estumulazione (assi e resti lignei, simboli religiosi ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse), e rifiuti derivanti da attività cimiteriali, quali materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali murature e similari, altri oggetti metallici asportati prima della tumulazione od inumazione.


Nel capitolato regolante il servizio è prevista la realizzazione di un Ecocentro presso la Sede aziendale situata nel territorio comunale di Arnesano, ove possono essere conferiti i rifiuti definiti ingombranti, i beni durevoli, i rifiuti urbani pericolosi, le pile esauste, i rifiuti T/F, i medicinali scaduti, gli olii alimentari esausti, il vetro, la carta/cartone; come risulta dalle informazioni fornite dal competente Servizio Comunale, tale Ecocentro non è stato ancora realizzato.

Il servizio di raccolta rifiuti viene effettuato con cassonetti di diverso colore e capacità:

- n. 55 contenitori da 1800 lt. di colore verde per la raccolta della frazione secca multimateriale;
- n. 55 contenitori da 1800 lt. di colore beige per la raccolta della frazione organica umida;
- n. 09 contenitori da 1800 lt. di colore bleu per la raccolta del vetro;
- n. 03 contenitori da 1800 lt. di colore bianco per la raccolta della carta;

Le quantità di Rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti solidi assimilabili agli urbani (RSAU) prodotti nel Comune di Arnesano negli anni 2002-2005 sono riportate nella seguente tabella (esprese in Kg):

Anno	2002	2003	2004	2005
RSU e RSAU (Kg)	1.676.000	1.749.034	1.964.675	2.248.840




I quantitativi di raccolta differenziata nel Comune di Arnesano sono riportati nella seguente tabella (le quantità sono espresse in Kg)

Codice CER	DESCRIZIONE	2008	2003	2004	2005
150101	Imballaggi in carta	17.300	--	--	--
150102	Imballaggi in plastica	10.620	--	--	--
150106	Imballaggi in materiali misti	--	--	320	--
150107	Imballaggi in vetro	1.000	10.150	22.850	16.980
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 160209 a 160213	--	--	5.880	1.600
200101	Carta e cartone	19.876	--	--	--
200102	Vetro	17.300	5.020	--	--
200110	Abbigliamento	400	3.680	6.800	800
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	--	620	2.100	2.700
200132	Medicinali scaduti	102	123	172	122
200134	Batterie ed accumulatori	45	71	112	117
200303	Residui della pulizia stradale	--	--	27.820	29.480
200307	Rifiuti ingombranti	40.726	1.600	--	5.600
200199	Altre frazioni non specificate altrimenti	--	--	--	18.460
TOTALE (Kg)		106.369	20.706	66.054	75.859

Codice CER	DESCRIZIONE	2008
150101	Imballaggi in carta	18.518
150102	Imballaggi in plastica	48.195
150106	Imballaggi in materiali misti	--
150107	Imballaggi in vetro	33.480
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 160209 a 160213	--
200101	Carta e cartone	69.487
200102	Vetro	-
200110	Abbigliamento	-
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	--
200132	Medicinali scaduti	-
200134	Batterie ed accumulatori	-
200303	Residui della pulizia stradale	--
200307	Rifiuti ingombranti	5.860
200199	Altre frazioni non specificate altrimenti	--
TOTALE (Kg)		175.540

Gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti dal Comune di Arnesano sono i seguenti:

Anno	2002	2003	2004	2005
RSU/RSAU (Kg)	1.676.000	1.749.034	1.964.675	2.248.840
RSU/RSAU differenziati (Kg)	106.369	20.706	66.054	75.859
Percentuale Raccolta differenziata	6,35 %	1,18 %	3,36 %	3,37 %
Percentuale Raccolta indifferenziata	93,65 %	98,82 %	96,64 %	96,63 %



A commento dei dati riportati si può dire che per quanto attiene la raccolta differenziata esiste una criticità rappresentata sostanzialmente dalla non realizzazione dell'ecocentro.

Gli impianti di smaltimento e/o recupero che la società titolare del servizio di NU utilizza sono i seguenti:

- rifiuti solidi urbani: discarica dell'ATO LE/1 di cui il comune di Arnesano fa parte. E' ubicata in Cavallino (LE) e la società che la gestisce è Ambiente & Sviluppo srl autorizzata dalla Struttura del Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Puglia con Provvedimento n. 428/CD del 08/10/1999. La discarica attualmente è in fase di sopraelevazione si stima l'esaurimento a settembre 2006. Attualmente sono in corso le attività di costruzione di una discarica di servizio-soccorso con impianto complesso (selezione, biotunnel, impianto di produzione di CDR).
- Per le altre tipologie di rifiuto si utilizzano vari impianti di valorizzazione e recupero e/o smaltimento pubblici e privati:
 - SUD GAS SRL (Poggiardo-LE): autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 3278 del 4/06/2002;
 - ECOTECNICA SRL (Lequile-LE): autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 24 del 02/06/2003;
 - BIOSUD SRL (Lecce): autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n.380 del 08/02/2006;
 - FER.METAL SUD SRL (Francavilla Fontana-BR): autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.879 del 09/08/2002;
 - SERVECO SRL (Montemesola-TA): autorizzata con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n.16 del 01/03/2006.

Non esiste un'attività registrata inerente la produzione di rifiuti prodotti direttamente all'interno degli edifici comunali. Attualmente nella sede municipale sono posizionati appositi contenitori differenziati per singola categoria di rifiuto da recuperare.

Per quanto attiene alla produzione di rifiuti speciali, per quanto attiene i servizi e le manutenzioni affidati a ditte esterne, il produttore/detentore è la ditta che effettua tali attività ed operazioni, e quindi è responsabile anche dello smaltimento dei rifiuti prodotti, tuttavia nei contratti non ci sono indicazioni su tale argomento.

DATI COMUNALI SULLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E SULL'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – **PERIODO 2002-2007**

Codice CER	Descrizione	2002 (Kg)	2003 (Kg)	2004 (Kg)	2005 (Kg)	2006 (Kg)	2007 (Kg)
150101	Imballaggi in carta	17.300	--	--	--	--	--
150102	Imballaggi in plastica	10.620	--	--	--	--	--
150106	Imballaggi in materiali misti	--	--	320	--	--	115.800
150107	Imballaggi in vetro	1.000	10.150	22.850	16.980	16.800	21.720
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	--	--	5.880	1.600	--	--
200101	Carta e cartone	19.876	--	--	--	--	--
200102	Vetro	17.300	5.020	--	--	--	--
200110	Abbigliamento	400	3.680	6.800	800	--	--
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	--	620	2.100	2.700	1.790	2.925
200132	Medicinali scaduti	102	123	172	122	--	180
200134	Batterie ed accumulatori	45	71	112	117	--	120
200201	Rifiuti biodegradabili	--	--	--	--	580	600
200301	Rifiuti urbani non differenziati	1.676.000	1.749.034	1.964.675	2.248.840	2.149.000	2.065.880
200303	Residui della pulizia stradale	--	--	27.820	29.480	88.260	89.080
200307	Rifiuti ingombranti	40.726	1.600	--	5.600	11.000	17.420
200199	Altre frazioni non specificate altrimenti	--	--	--	18.460	131.720	--
Totale (Kg)							

BIBLIOGRAFIA BOTANICA

- AA.VV.,1971 e 1979- Censimento dei Biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia. Camerino
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992 – Libro Rosso delle Piante d’Italia.Camerino
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997 - Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia.Camerino
- ALBANO A., MEDAGLI P.,1995 - Habitat prioritari 1 fase (Puglia), Società Botanica Italiana
- BIONDI E., BLASI C., BRUGIAPAGLIA E., FOGU C., MOSSA L.,1993-94 - La vegetazione notrofila della città di Cagliari (Sardegna). *Allionia* 32:303-323
- CANIGLIA G., CHIESURA LORENZONI F., CURTI L., LORENZONI G.G., MARCHIORI S., RAZZARA S., TORNADORE MARCHIORI N.,1984- Contributo allo studio fitosociologico del Salento meridionale (Puglia-Italia meridionale).*Arch. Bot. Biogeogr. Ital.* 60:1-40
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992- Libro Rosso delle Piante d'Italia. WWF-Italia, Società Botanica Italiana, Ministero dell'Ambiente
- MACCHIA F.,1984 - Il fitoclima del Salento. *Not. Fitosoc.*19(2): 29-60
- MAINARDI M.,1989- I boschi nel Salento.Spazi e storia. Ed. Conte, Lecce
- NOVEMBRE D., 1964 - Aree antiche e recenti della macchia del Salento. Atti del XIX Congresso della Società Geografica Italiana
- PIGNATTI S., 1982- Flora d'Italia, 3 voll. Edagricole, Bologna
- TUXEN R., 1956 - Die heutige potentielle naturliche Vegetation

BIBLIOGRAFIA FAUNISTICA

Brichetti P., 1999: "Aves" Guida elettronica per l'ornitologo, Avifauna italiana.

Fattizzo T., Marzano G., 2002 "Dati distributivi sull'erpetofauna del Salento".
Thalassia salentina n°26 - 2002.

Fattizzo T., Marzano G., - Dati distributivi sull'erpetofauna del Salento (Puglia meridionale). 4° Congresso Nazionale della *Societas Herpetologica Italica*. (in stampa).

Marzano G., 2002. "Check-list dell'avifauna nidificante nel Salento - Puglia".
Gli uccelli d'Italia, Gennaio - Dicembre Anno XXVII - n. 1-2.

Marzano G., Nicolì A., 1998: Indagine sulla migrazione primaverile in provincia di Lecce nell'anno 1998. Amm.ne Prov.le di Lecce, Ufficio Caccia e Pesca.

Marzano G., Nicolì A., 1999: Indagine sulla migrazione primaverile in provincia di Lecce nell'anno 1999. Amm.ne Prov.le di Lecce, Ufficio Caccia e Pesca.

Marzano G., Scarpina L. - la migrazione primaverile dell'avifauna nell'ambito sud della provincia di Lecce - dati preliminari anno 2001 (Ambito Territoriale di Caccia Lecce/sud, Ruffano - LE).

Moschetti G., Scebba S., Sigismondi A., 1996 "Alula": Check - list degli uccelli della Puglia. Alula III (1-2): 23-36.